

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1534 — Pinault-Printemps-Redoute/Gucci)

(1999/C 181/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 18 giugno 1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Pinault-Printemps-Redoute, controllata da Artémis, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo di Gucci a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Pinault-Printemps-Redoute: vendita al dettaglio, servizi creditizi e finanziari, ingrosso e commercio internazionale;
- Gucci: merci di lusso (pelletterie, accessori, prêt-à-porter, profumi) vendute in negozi di proprietà della società, boutiques in franchising, boutiques duty free, magazzini specializzati.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1534 — Pinault-Printemps-Redoute/Gucci, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.